


Prot. 17238 del  
10/12/2021



## COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

### REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)*

Approvato con deliberazione della G.C. n. 56 del 28.09.2017

Modificato con deliberazione di G.C. n. 136 del 14.12.2021

## INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

**Art. 4 bis - Stazione unica appaltante (SUA)/CUC**

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

Art. 7 - Termini temporali e penalità

Art. 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large stylized signature, a smaller signature, and several sets of initials or short signatures.

## Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

## Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
2. In relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata per scaglioni come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 1.000.000,00 euro	2,00%
Sul di più fino a 2.000.000,00 euro	1,80%
Sul di più fino a 3.000.000,00 euro	1,60%
Sul di più fino a 4.000.000,00 euro	1,40%
Sul di più fino a 5.186.000,00 euro	1,20%
Oltre a 5.186.000,00 euro (soglia comunitaria)	1,00%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

## Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche, ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
  - a) di programmazione della spesa per investimenti;
  - b) di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - c) di responsabile unico di procedimento (RUP);



- d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- f) di collaudatore statico.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

**Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente **Responsabile**, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Qualora le funzioni tecniche siano svolte dal Responsabile di Posizione Organizzativa, è sufficiente via sia la dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione dei relativi documenti.

**Art. 4 bis – Stazione unica appaltante (SUA)/CUC**

1. In caso di espletamento delle gare pubbliche da parte della **Stazione unica appaltante (SUA)/CUC – Provincia di Vicenza**, per le fattispecie in cui spetta l'incentivo anche in relazione all'orientamento giurisprudenziale in materia, al personale della stessa è attribuito un incentivo nelle seguenti percentuali della quota prevista dall'art. 3, co.1;

- a) 6% per appalti di opere o lavori;
- b) 10% per appalti di servizi e forniture.

2. La somma di cui al precedente comma deve essere inclusa nel quadro economico di progetto predisposto dal Comune alla voce "Incentivi per funzioni tecniche" e versata alla SUA – Provincia di Vicenza entro 30 giorni dalla presa d'atto della aggiudicazione divenuta efficace."

**Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, **decurtata della percentuale di cui all'art. 4 bis**, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - per opere o lavori

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo		
	Personale incaricato quota 60%	Collaboratore diretto quota 40%	Totale
Programmazione della spesa per investimenti	1,2%	0,8%	2%

Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	10,8%	7,2%	18%
Responsabile unico procedimento	18%	12%	30%
Direzione dei lavori	27%	18%	45%
Collaudo/CRE	3%	2%	5%
Totale	60%	40%	100%

TABELLA B per servizi e forniture

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo		
	Personale incaricato quota 60%	Collaboratore diretto quota 40%	Totale
Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	12%	8%	20%
Responsabile unico procedimento	21%	14%	35%
Direzione dell'esecuzione	24%	16%	40%
Verifica di conformità	3%	2%	5%
Totale	60%	40%	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 60% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 40%;
- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al collaboratore principale del dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 30%; la restante quota pari al 10% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

#### Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- La corresponsione dell'incentivo è disposta dal **Responsabile**, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta conclusa la singola attività relativa allo specifico procedimento.
- Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economie di spesa, ritornando a disposizione della progettualità.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 7 - Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività, saranno ripartite tra i soggetti interessati, applicando una penalità direttamente proporzionale al tempo del ritardo e/o all'aumento dei costi: tali penalità costituiscono economie di spesa.

4. Le penalità non trovano applicazione in tutti i casi in cui l'incremento dei tempi/costi non sia imputabile alle attività del personale.

#### **Art. 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 116 del 19/03/2001 e s.m.i..

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 116 del 19/03/2001 e s.m.i..

3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016.

